



STUDIO LEGALE CRUCIAT

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE

PROCEDURA FAMILIARE EX L. 3/2012

I signori **Ruben Trotolo**, nato a Treviso, il 21/09/84 e residente a Vittorio Veneto (TV), via Giuseppe Todesco, n. 12 int. 3, C.F. TRTRBN84P21L407K e **Raul Trotolo**, nato a Mar del Plata, l'8/09/52 e residente a Vedelago (TV), via Gobette, n. 1, C.F. TRTRLA52P08Z600O, rappresentati e difesi, giuste procure allegate al presente atto (**docc. 1/2**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima, n. 20 , dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it

Indice generale ipertestuale

<u>PREMESSE.....</u>	<u>1</u>
<u>SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA.....</u>	<u>2</u>
<u>Requisito soggettivo.....</u>	<u>2</u>
<u>Requisito oggettivo.....</u>	<u>2</u>
<u>Presupposti di ammissibilità.....</u>	<u>3</u>
<u>Documenti obbligatori.....</u>	<u>3</u>
<u>CENNI STORICI - MERITEVOLEZZA.....</u>	<u>4</u>
<u>I PIANI.....</u>	<u>8</u>
<u>Trotolo Ruben - attivo.....</u>	<u>8</u>
<u>Trotolo Ruben - passivo.....</u>	<u>9</u>
<u>Trotolo Raul - attivo.....</u>	<u>9</u>
<u>Trotolo Raul - passivo.....</u>	<u>11</u>
<u>LE PROPOSTE.....</u>	<u>12</u>
<u>Proposta Ruben Trotolo.....</u>	<u>13</u>
<u>Proposta Raul Trotolo.....</u>	<u>13</u>
<u>IN DIRITTO.....</u>	<u>13</u>
<u>Sulla meritevolezza.....</u>	<u>14</u>
<u>Sulla fattibilità e convenienza.....</u>	<u>15</u>
<u>CONCLUSIONI.....</u>	<u>16</u>

PREMESSE

- ✓ con istanze rispettivamente dell'8/01/18 e del 9/01/18, i signori Ruben Trotolo e Raul Trotolo chiedevano all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Equità e Giustizia del Comune di Villorba la nomina di un Gestore ai fini della attivazione della procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012 (**docc. 3/4**);
- ✓ con provvedimenti n. 8/2018 e n. 9/2018 del 2/02/18 del Registro degli



Affari del predetto Organismo, veniva nominato Gestore il dott. Giovanni Orso, che in data 9/92/18 accettava l'incarico (docc. 5/6);

tanto premesso

i ricorrenti, nella loro qualità di debitori in stato di crisi da sovraindebitamento, intendono avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di piano del consumatore ai sensi della predetta legge, utilizzando la procedura familiare ex art. 7 bis della legge citata.

Le due domande dei signori Ruben e Raul Trotolo, in quanto intrinsecamente connesse, si prestano, infatti, ad una trattazione congiunta per evidenti ragioni di economia processuale e coordinamento delle soluzioni, in quanto il sovraindebitamento degli istanti ha un'origine comune, anche se per necessità normativa (art. 7 bis, c. 3) e chiarezza espositiva, saranno tenute distinte le relative masse attive e passive.

Si dà preliminarmente atto che la signora _____, madre di Ruben Trotolo e moglie di Raul Trotolo, pur senza presentare alcuna domanda, agevolerà lo svolgimento della procedura dei propri congiunti, autorizzando la vendita dell'immobile di famiglia con riferimento specifico alla quota di usufrutto di cui la stessa è titolare.

SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA

Nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, i presupposti di ammissibilità, nonché la documentazione obbligatoria ai fini dell'applicazione della legge 3/2012.

Requisito soggettivo

I signori Ruben e Raul Trotolo non sono soggetti fallibili, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatori, per aver contratto debiti solo per esigenze personali, come risulta dalle verifiche svolte e dalla documentazione dimessa.

Requisito oggettivo

I ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti di natura privata, risultando gli stessi gravati da esposizione debitoria che ammonta, ad oggi, a euro 190.000,00 circa per il signor Raul Trotolo e 180.000,00 circa per il signor Ruben Trotolo. Sono, inoltre, titolari di un



patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati e, in ogni caso, anche tenendo conto dei rispettivi redditi, non sono in grado di far fronte all'ingente esposizione accumulata.

Presupposti di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, i ricorrenti

- a. non sono soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012;
- b. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni (né mai), ai procedimenti previsti dalla l. 3/2012;
- c. non hanno all'evidenza subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- d. hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- d-bis. non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- d-ter. non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo, né risulta che abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (su cui *infra* si tornerà).

Documenti obbligatori

Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e allegata al ricorso, a sostegno di tutto quanto esposto, i ricorrenti dichiarano di fornire come forniscono – sin d'ora – i documenti obbligatori ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. n. 3/2012:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (**docc. 7/8**);
- elenco di tutti i beni (**docc. 9/10**);
- elenco degli eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni (**docc. 11/12**);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (**docc. 13/18**);
- elenco spese di sostentamento del debitore e della famiglia (**docc. 19/20**);
- certificato stato famiglia (**docc. 21/22**).

Si allega, inoltre, la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 9, c. 3 bis e la visura protesti (**docc. 23/25**).

Ritenuta la completezza della documentazione prodotta, resta, peraltro, ferma la piena disponibilità del ricorrente, in qualunque fase della presente procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni che dovessero essere di volta in volta ulteriormente richiesti.



CENNI STORICI - MERITEVOLEZZA

La situazione di sovraindebitamento in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti deriva dall'aver essi contratto debiti – sia per il mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto della casa di abitazione, sia altri minori – ai quali non sono in grado di far fronte.

Si ripercorrono di seguito le tappe fondamentali che hanno condotto i ricorrenti, unitamente alla signora _____, alla attuale condizione di sofferenza.

Nell'ottobre 2003 i signori Trotolo, insieme alla signora _____, acquistavano l'immobile sito in Volpago del Montello (TV), via J. Gasparini, n. 81/D, da destinare a casa d'abitazione della famiglia.

In particolare, Ruben Trotolo acquistava la nuda proprietà, e i genitori Raul Trotolo e _____, acquistavano l'usufrutto, ciascuno per la quota del 50%.

Per finanziare il pagamento del prezzo dell'immobile di euro 105.800,00 (di cui euro 84.111,00 per il diritto di usufrutto ed euro 21.689,00 per il diritto di nuda proprietà), gli acquirenti stipulavano un mutuo ipotecario con Veneto Banca dell'importo di euro 155.000,00 (Trotolo Ruben, in qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca, e i signori Trotolo Raul e _____, in qualità di terzi datori di ipoteca e fideiussori).

La struttura dell'operazione di acquisto e finanziamento veniva così individuata dalla banca finanziatrice, alla luce dell'età e della situazione reddituale degli acquirenti.

All'epoca Ruben Trotolo era, infatti, privo di un'occupazione stabile e di redditi adeguati.

Come si rileva dall'estratto contributivo, lo stesso risultava dipendente presso _____ SRL (dal 01/09/03 al 21/10/03) con contratto di apprendistato. Solo a partire dal 01/01/04 il signor Trotolo veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società _____ Spa fino al 27/01/09. Dalla documentazione disponibile si evince che il reddito annuale percepito dallo stesso nel 2003 non arrivava a euro 1.500,00 e, pertanto, all'epoca il signor Ruben Trotolo non aveva, all'evidenza, i requisiti di finanziabilità, ragione per la quale, come anticipato, su indicazione della banca, che comunque decideva di concedere il credito, l'operazione di



finanziamento veniva in concreto impostata sui genitori, con ruolo formale di garanti, ma ruolo sostanziale di mutuatari.

Il signor Raul Trotolo era, infatti, nel 2003 assunto con contratto a tempo indeterminato presso [redacted] S.p.a., dove rimaneva fino al 30/06/10. Il suo reddito annuo nel 2003 era pari a euro 15.000,00 circa. Quanto, poi, alla signora [redacted], quest'ultima era assunta con contratto a tempo indeterminato presso [redacted] S.r.l. dal 1/02/01 fino al 30/03/05 e il suo reddito annuo nel 2003 era pari a euro 11.300,00 circa.

Complessivamente il nucleo familiare, all'epoca dell'assunzione del mutuo, era, pertanto, titolare di un reddito annuo di euro 27.800,00 circa, riferibile pressochè integralmente a Trotolo Raul e [redacted], con una disponibilità mensile di euro 2.300,00 circa, che consentiva ai signori Trotolo / [redacted] di pagare tranquillamente la rata del mutuo di euro 810,00, destinando così a tale impegno il 35% circa del reddito familiare.

Nel corso degli anni le rate del mutuo venivano pagate regolarmente, pur se dal 2006 la rata aumentava progressivamente fino all'importo di euro 1.020,00 nel 2008, quando, essendo tale uscita troppo onerosa, nel mese di maggio 2008 il mutuo veniva rinegoziato con Atto Unilaterale Ricognitivo di mutuo a rogito del Notaio [redacted] (Rep. 11743-Raccolta 4227), con cui veniva concesso un finanziamento pari a euro 142.000,00, finalizzato all'estinzione del precedente mutuo contratto nel 2003, con rata mensile portata a euro 840,00 al mese.

Ricondotto l'impegno a livelli più sostenibili, il mutuo veniva onorato fino al 2013 seppure con qualche difficoltà, in relazione al fatto che nel 2009 Ruben Trotolo perdeva il lavoro presso la [redacted] e da quel momento era in grado di trovare solo occupazioni saltuarie, con una sensibile riduzione del proprio reddito (solo nel gennaio 2013 il signor Ruben Trotolo veniva, infatti, assunto presso la [redacted] di Vittorio Veneto, dapprima, mediante l'agenzia interinale [redacted] S.r.l. dal 7/01/13 al 7/04/13 e, poi, assunto con contratto a tempo indeterminato dall'8/04/13 dalla stessa società, ove è tutt'ora occupato).

Verso la fine del 2012 i coniugi Trotolo e [redacted] venivano contattati dalla società SDL, che proponeva loro di contestare a Veneto Banca i tassi di usura/anatocismo applicati sul mutuo, paventando loro la possibilità di recuperare ciò che fosse stato indebitamente pagato. I coniugi, preoccupati



domanda degli attori, che venivano anche condannati al pagamento delle ingenti spese di lite in favore di Veneto Banca (**doc. 27**).

Da ultimo, la situazione economica dei signori Trotolo / iri ulteriormente si aggravava nell'agosto del 2017, quando la signora veniva licenziata dalla Soc. - ove era stata assunta con contratto a tempo indeterminato part-time nel 2006 - per superamento di periodo di comporto. È doveroso rilevare che ad oggi la signora (..... risulta essere persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4 L. 8/11/1991 n. 381 (è affetta da lombo-sciatalgia destra per compressione L5-S1 con conseguenti segni di sofferenza neurogena all'arto inferiore destro). La signora non percepisce, dunque, allo stato alcun reddito, non avendo i requisiti della pensione, pure se ha percepito la NASPI da settembre 2017 a giugno 2019; essendo persona svantaggiata e considerata l'età, nonostante la buona volontà non è riuscita a reperire alcuna ulteriore occupazione.

Si dà, infine, atto che i ricorrenti hanno contratto **piccoli finanziamenti destinati a soddisfare bisogni primari della famiglia**, impegni che pure finivano per aggravare la posizione debitoria degli stessi. Taluni impegni venivano onorati fino a essere estinti, altri sono in corso di regolare ammortamento e altri ancora sono rimasti inadempiti.

Le difficoltà finanziarie portate dall'incremento delle spese (trasferimento di Ruben Trotolo e causa Veneto Banca persa), dagli oneri connessi ai finanziamenti e dalla diminuzione dei redditi (cessazione del lavoro di) portavano i ricorrenti ad una situazione non più sostenibile, tanto da scegliere di sacrificare l'immobile di famiglia, come *infra* meglio precisato.

Si producono i rendiconti annuali da cui risultano i pagamenti delle rate del mutuo e lo schema riepilogativo dei redditi e degli impegni dei ricorrenti (**doc. 28**).

I PIANI

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, i ricorrenti intendono mettere a disposizione dei creditori stessi i propri beni nelle modalità *infra* indicate.

Come detto, verranno di seguito esposte le posizioni dei ricorrenti distinte per le rispettive masse:



Trotolo Ruben - attivo

a) Il patrimonio riferibile al signor Ruben Trotolo è costituito essenzialmente dal citato immobile, di cui lo stesso detiene la nuda proprietà, e da altri attivi minori: automobile, scooter, polizza assicurativa, indennizzo risarcitorio.

La situazione dei beni è confermata dalla visura catastale e dalla visura PRA di Ruben (**docc. 29/30**).

I beni immobili del ricorrente sono meglio descritti nella perizia asseverata dell'arch. Anna Cecchetto del 16/03/20, quale aggiornata da ultimo in data 13/04/22 (**doc. 31/32**).

Nel rinviare all'elaborato peritale per la descrizione più analitica dei beni, di seguito si propone una indicazione di sintesi, con riferimento al diritto di cui è titolare il signor Ruben.

L'immobile in questione è sito in Volpago del Montello (TV), Vicolo Jacopo Gasparini, n. 81/D, ed è così catastalmente censito: Comune di Volpago del Montello (TV): Sez. Urbana C, Fg. 1, Part. 1000: -Sub 12, P. S1 – T, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4,5, R.C. E. 360,23. -Sub. 26, P. S1, cat. C/6, Cl.2, mq. 17, RCE 29,85.

Per detto immobile nella sua interezza la perizia espone un valore commerciale di euro 87.000,00, che in caso di vendita all'asta si riduce a un prezzo base compreso tra euro 69.600,00 ed euro 60.900,00.

Il valore della nuda proprietà è quantificabile in euro 43.575,00, in considerazione dell'età dei titolari del diritto di usufrutto.

Oltre ai beni immobili indicati, il ricorrente è titolare dei seguenti ulteriori attivi:

-automobile: Renault Megan tg. EA068MB del 2010 con km 250.000 a giugno 2022;

-scooter: Kimko 125 cc tg. DS63251 del 2010 con km 7.630 a giugno 2022;

-polizza assicurativa: si tratta della polizza Mediolanum che ha un valore di riferimento di euro 5.751,28;

-indennizzo risarcitorio: si tratta del risarcimento ottenuto dal ricorrente a seguito di un contenzioso e ammonta a euro 9.924,83.

Per completezza si dà atto che il ricorrente non è titolare di altri beni mobili, nemmeno registrati.

Oltre ai beni indicati, il ricorrente è titolare di un reddito di euro



1.800,00/1.900,00 circa al mese (**doc. 33**).

Tenuto conto del predetto reddito, lo stesso non sarà messo a disposizione dei creditori neppure per una minima quota, essendo appena sufficiente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

Un tanto è documentato dalle buste paga, dichiarazioni dei redditi del ricorrente e dall'elenco spese correnti necessarie al mantenimento (cfr. doc. 19), con la precisazione che, come da certificato, con il debitore vive la famiglia composta dalla moglie e due figli minori (cfr. doc. 21).

Con la precisazione che il nucleo familiare comprende anche la moglie, che dal 2020 lavora come addetta alle pulizie e, allo stato, percepisce un reddito di euro 800,00 al mese, essendo in congedo di maternità fino al 5/08/22 (**doc. 34**).

Trotolo Ruben - passivo

L'esposizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, Crif, Anagrafe Tributaria, ecc.) dagli atti, anche giudiziali, notificati al debitore, e da apposita circolarizzazione operata dall'OCC, non senza considerare che sempre l'OCC, in occasione della notifica del provvedimento di apertura della procedura, potrà se del caso chiedere ai creditori di precisare ulteriormente o aggiornare i rispettivi saldi.

L'esposizione debitoria di complessivi euro 181.213,13 è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (cfr. doc. 7).

Trotolo Raul - attivo

a) Il patrimonio riferibile al signor Raul Trotolo è costituito essenzialmente dal citato immobile, di cui lo stesso detiene l'usufrutto nella quota del 50%, e da altri attivi minori: mobilio, automobile, canone di locazione.

La situazione dei beni è confermata dalla visura catastale e dalla visura PRA (**docc. 35/36**).

Si premette che il ricorrente non ha posto in essere negli ultimi 5 anni atti di disposizione ad eccezione della rottamazione dei seguenti autoveicoli targati CX708LH (rottamazione settembre 2016) e AK901NF (rottamazione dicembre 2018) (cfr. doc. 12).

I beni del ricorrente sono meglio descritti nella perizia asseverata dell'arch. Anna Cecchetto e nella successiva integrazione (cfr. doc. 31/32).



Nel rinviare all'elaborato peritale per la descrizione più analitica dei beni e alla indicazione di sintesi già esposta sopra per il signor Ruben Trotolo, il valore della quota di usufrutto del signor Raul Trotolo è quantificabile in euro 16.600,00, in considerazione dell'età dei titolari del diritto di usufrutto (come detto il ricorrente è contitolare dell'usufrutto insieme alla moglie (sua).

Oltre ai beni immobili indicati, il ricorrente è titolare dei seguenti ulteriori attivi:

-quota di mobilio: si tratta dei beni costituenti l'arrendamento dell'immobile citato. Come risulta dalla perizia il valore complessivo del mobilio viene indicato in euro 4.000,00, mentre l'offerta prevede un valore per il mobilio di euro 3.000,00;

-automobile: Opel Agila tg. BR007RH, del 2001 con km 150.000 a giugno 2022;

-conto Posta: il conto corrente postale cointestato ai signori Trotolo Raul e Trotolo Raul presenta un saldo di euro 10.000,00 circa, che, tuttavia, non è di competenza dei titolari del conto. Nel conto, in data 9/04/19 è stato, infatti, accreditato l'importo di euro 9.924,83 dal signor Trotolo Ruben. La predetta somma corrisponde al premio assicurativo della compagnia Roland, per il rimborso delle spese nella vertenza R.G. 8436/2014 Tribunale di Treviso. La somma è a disposizione della procedura nell'interesse di Ruben Trotolo, nelle modalità che saranno indicate.

-canone di locazione: si tratta del canone relativo all'immobile sopra citato, concesso in locazione con contratto del 3/03/21, che prevede un canone di euro 400,00 al mese. La quota parte del ricorrente è di euro 200,00.

Per completezza si dà atto che il ricorrente non è titolare di altri beni mobili, nemmeno registrati.

Oltre ai beni indicati, il ricorrente è titolare di un reddito da pensione di euro 1.200,00 circa al mese, attualmente gravato dalla cessione del V° di euro 234,00 in favore di Findomestic.

Tenuto conto del predetto reddito, lo stesso non sarà messo a disposizione dei creditori neppure per una minima quota, essendo appena sufficiente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

Un tanto è documentato dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente (cfr.



docc. 16/18 e dall'elenco spese correnti necessarie al mantenimento (cfr. doc. 20), con la precisazione che, come da certificato, con il debitore vive la famiglia composta dalla moglie (cfr. doc. 22), che è casalinga e non percepisce alcun reddito (doc. 37).

Con l'occasione occorre specificare che il signor Raul Trotolo e la moglie hanno liberato l'immobile in cui risiedevano per agevolare la sua valorizzazione e si sono trasferiti in un mini appartamento del figlio [] e da questi messo a disposizione dei genitori, che versano al figlio euro 200 al mese per il suo utilizzo.

Trotolo Raul - passivo

L'esposizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, Crif, Anagrafe Tributaria, ecc.) dagli atti, anche giudiziali, notificati al debitore, e da apposita circolarizzazione operata dall'OCC, non senza considerare che sempre l'OCC, in occasione della notifica del provvedimento di apertura della procedura, potrà chiedere ai creditori di precisare ulteriormente o aggiornare i rispettivi saldi.

L'esposizione debitoria di complessivi euro 191.465,26 è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (cfr. doc. 8).

Con riguardo alle spese per il mantenimento della famiglia dei ricorrenti è necessario considerare gli aumenti dei costi delle materie prime (carburante / elettricità / generi alimentari), legati anche alla crisi Russa/Ucraina, e l'attuale inflazione, pari al 7%, che ha ridotto la capacità di acquisto del cittadino italiano.

Le spese dei ricorrenti, come sopra indicate, si riferiscono, infatti, all'anno 2020/2021 e quindi non sono "aggiornate" con riferimento ai reali costi odierni: è sotto gli occhi di tutti che in queste ultime settimane le bollette hanno avuto un rincaro quasi del 29% e le spese alimentari del 6%. Il Sole 24 Ore (articolo del 16-04-2022) riporta che a fine anno una coppia con due figli sosterrà una spesa annua di 2.300/€ in più rispetto al 2021 (circa 200 euro in più ogni mese).

Tale questione si ricollega alla convenienza del piano dei ricorrenti rispetto alla procedura liquidatoria, dovendosi prospettare che per Ruben Trotolo,



stante quanto sopra espresso, sarebbe difficile ipotizzare un versamento mensile di € 400, più plausibile essendo un versamento di € 200 al mese, non senza considerarsi la maggiore spesa a carico di quest'ultimo e della moglie relativa all'asilo nido del figlio nato quest'anno, a seguito del rientro lavorativo della moglie al termine del congedo di agosto 2022.

Quanto a Raul Trotolo, si potrebbe per questi prospettare un versamento mensile pari ad euro 100,00, non senza considerare che lo stesso versa un corrispettivo assai contenuto al figlio per l'utilizzo dell'immobile di euro 200,00 al mese, quando se dovesse pagare un affitto di mercato (almeno di euro 500,00 mensili) non riuscirebbe a provvedere ad alcun versamento a favore della procedura.

Modalità di esecuzione del piano dei ricorrenti

I signori Ruben Trotolo e Raul Trotolo, oltre a valorizzare ciascuno gli altri beni di cui sono titolari, intendono mettere a disposizione dei propri creditori il predetto immobile, sito in Volpago del Montello (TV), via J. Gasparini, n. 81 cioè il signor Ruben la nuda proprietà e il signor Raul la propria quota di usufrutto, e ciò come detto grazie anche alla contestuale vendita da parte della signora (madre e moglie) della rispettiva quota di usufrutto (**doc. 38**).

In relazione a tale bene, veniva raccolta la rinnovata proposta di acquisto in data 9/05/22 e valida fino al 31/07/22, condizionata all'omologa della procedura dei ricorrenti (**doc. 39**).

Pertanto, il piano risulta essenzialmente incentrato sulla vendita del predetto immobile, consentita dall'impegno in tal senso anche dalla signora, pur se quest'ultima non partecipa alla procedura.

Secondo la citata proposta, la vendita dell'immobile è prevista al prezzo di euro 86.000,00, di cui 3.000,00 per l'arredo.

Se andrà a buon fine l'affare in questione, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali potranno infatti contare sulla disponibilità di un prezzo congruo come certificato dalla perizia asseverata. Non senza considerare che in caso vendita all'asta in sede di liquidazione, il rischio è di incassare un prezzo decisamente inferiore, secondo le note dinamiche dei ribassi che – di fatto – finiscono per determinare una forte contrazione del prezzo di vendita, oltre a correre l'ulteriore rischio di invenduto.

Di certo in caso di liquidazione oltre ai maggiori costi collegati alla necessità



di divisione dell'immobile, la soddisfazione dei creditori sarà inferiore dovendo essere versata alla signora la quota di usufrutto di sua competenza.

La convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa della liquidazione è stata puntualmente verificata dalla relazione dell'Occ che ha potuto valutare che, seppure in sede di liquidazione i ricorrenti sarebbero soggetti a trattenute sullo stipendio (peraltro nella misura inferiore determinata dai maggiori costi in via di emersione per la congiuntura economica), complessivamente il ceto creditorio sarebbe destinato a incassare meno di quanto garantito dalla presente procedura.

La semplicità della fase esecutiva giustifica l'attribuzione del ruolo di liquidatore allo stesso Occ Dott. Giovanni Orso.

I ricorrenti propongono di tenere a disposizione le rispettive automobili, essendo mezzi di trasporto necessari per sè e le proprie famiglie, oltre che per ragioni di lavoro per il signor Ruben Trotolo, considerando che, mentre per i ricorrenti rappresentano uno strumento utile e anzi essenziale, di nessuna utilità detti mezzi sarebbero per i creditori alla luce del valore pressochè nullo che li caratterizza.

LE PROPOSTE

Con le fonti disponibili, la proposta che i ricorrenti sono in grado di formulare, dunque, prevede:

Proposta Ruben Trotolo

- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito la ricorrente, oltre alle spese della procedura esecutiva immobiliare;
- il pagamento del 20,31% del creditore ipotecario;
- il pagamento del 100% dei creditori privilegiati generali;
- il pagamento del 3,37% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato di fonti / fabbisogni (doc. 40).

Proposta Raul Trotolo

- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito la ricorrente, oltre alle spese della procedura



esecutiva immobiliare;

- il pagamento del 17,09% del creditore ipotecario;
- il pagamento del 100% dei creditori privilegiati generali;
- il pagamento dello 0,35% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato di fonti / fabbisogni (doc. 41).

I pagamenti a favore dei creditori verranno eseguiti successivamente all'omologa del piano ed entro 90 giorni dal trasferimento dell'immobile.

In ordine alla convenienza della proposta raccolta dai ricorrenti, giova sottolineare che solo in caso di omologa i creditori beneficeranno della proposta di acquisto dell'immobile in termini di certezza della vendita e maggior incasso da essa assicurata rispetto all'esito in asta.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione delle predette proposte, come da attestazione allegata (cfr. doc. 23).

IN DIRITTO

Sotto il profilo giuridico - oltre a richiamare il parere favorevole dell'OCC, che nella propria relazione ha dato atto della completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e pure della fattibilità e della convenienza del piano proposto dai medesimi - si precisa quanto segue sul piano giuridico.

Sulla meritevolezza

Ricordato che l'esposizione debitoria dei ricorrenti nasce nel 2003 con la stipula del mutuo finalizzato all'acquisto della casa e che all'epoca il reddito familiare era coerente con la rata mensile del mutuo, e tenuto conto, dall'altro lato, degli accadimenti (in particolare sopraggiunta perdita di lavoro per la signora [redacted] e trasferimento a Vittorio Veneto di Ruben Trotolo) che hanno successivamente rotto detto equilibrio, è doveroso riconoscere che i ricorrenti dovrebbero perciò stesso essere ritenuti meritevoli anche facendo applicazione della disciplina della legge 3/2012 nella sua formulazione originaria di cui all'art. 12-bis, c. 3, laddove prevedeva che "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza



la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per messo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali omologa il piano...".

Senza contare che i ricorrenti hanno ritenuto di poter onorare gli impegni assunti anche per il concomitante giudizio positivo svolto in tale senso dall'ente finanziatore ex art. 124 bis, c. 1, T.U.B.. Nel caso di specie detto giudizio è da ritenersi particolarmente pregnante per la ragione che, all'epoca dell'accensione del mutuo, il mutuatario formale signor Ruben Trotolo era chiaramente e riconoscibilmente impossibilitato a onorare il mutuo e che la banca perciò stesso ha ritenuto di individuare il merito creditizio ai fini della concessione del credito con riferimento al ruolo dei genitori che all'epoca erano titolari di redditi del tutto capienti rispetto all'impegno che andavano ad assumere in qualità di mutuatari sostanziali.

Va detto sotto questo profilo che i finanziamenti successivamente chiesti dai ricorrenti sono stati utilizzati per esigenze primarie della famiglia, senza aver essi avuto efficienza causale rispetto alla condizione di sofferenza economica nella quale i ricorrenti già erano caduti per le circostanze ricordate.

Si deve, in ogni caso, aggiungere e sottolineare che la predetta disciplina è stata modificata a dicembre 2020 in senso favorevole al debitore.

L'attuale art. 12 bis, c. 3 attualmente prevede, infatti, che "*il giudice omologa il piano*" in mancanza di **colpa grave**, male fede o frode, la riforma avendo modificato anche l'art. 7 c. 2, lett. d-ter), stabilendo che il piano non è ammissibile quando il consumatore "*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, mala fede e o frode***".

Nel caso in esame non è in alcun modo possibile addebitare il sovraindebitamento dei ricorrenti a colpa grave dei medesimi, avendo essi tenuto, come si è detto, un comportamento prudente nella assunzione degli impegni con la banca, prima, e anche con le stesse finanziarie, poi, e avendo, come pure detto, subito accadimenti che hanno oggettivamente scardinato l'equilibrio di partenza.

Se, dunque, la meritevolezza esce ridimensionata dalla riforma o, meglio, ne risulta mutata nella sua essenza - tanto che la eventuale, nel caso di specie nemmeno sussistente, colpa lieve non può essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr. Trib. Napoli Nord 6/02/21; Trib. Benevento 26/01/21) -, l'attenzione



è ora maggiormente da porsi sulla fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 12 bis, c. 4.

Sulla fattibilità e convenienza

Occorre partire dal principio generale di cui all'art. 7 secondo cui il debitore può ristrutturare i propri debiti come ritiene opportuno, purchè rispetti evidentemente i limiti inderogabili previsti dalla legge.

Le norme rilevanti nel caso di specie sono l'art. 7, c. 1, laddove prevede la possibilità di stralcio dei crediti privilegiati/ipotecari e l'art. 12 bis c. 4 che prevede la possibilità per i creditori di contestare la convenienza del piano e il potere in tal caso del Tribunale di omologare il piano stesso se lo ritiene conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio (confronto da esercitarsi non sul singolo creditore, ma considerando l'insieme dei creditori: cfr. Trib. Verona 5/02/21).

Se sarà dato corso al piano, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali potranno, infatti, contare sulla disponibilità di una somma maggiore di quella ipotizzabile in caso di esecuzione forzata e, a maggior ragione, anche in caso di liquidazione del patrimonio, come dettagliatamente illustrato dall'Occ nella propria relazione.

Tutto ciò premesso i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis, l. 3/2012.

Chiedono, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni ai medesimi riferibili.

Raul Trotolo chiede, anche, che sia disposta la revoca della cessione a favore di Findomestic Banca S.p.a., dovendo il finanziatore concorrere al riparto in par condicio con gli altri creditori.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) procura Ruben Trotolo;
- 2) procura Raul Trotolo;
- 3) istanza nomina OCC Ruben;



- 4) istanza nomina OCC Raul;
- 5) provvedimento di nomina OCC e accettazione Ruben;
- 6) provvedimento di nomina OCC e accettazione Raul;
- 7) elenco creditori Ruben;
- 8) elenco creditori Raul;
- 9) elenco beni Ruben;
- 10)elenco beni Raul;
- 11)dichiarazione atti dispositivi Ruben;
- 12)dichiarazione atti dispositivi Raul;
- 13)CU 2019 Ruben;
- 14)CU 2029 Ruben;
- 15)CU 2021 Ruben;
- 16)CU 2019 Raul;
- 17)CU 2020 Raul;
- 18)CU 2021 Raul;
- 19)elenco spese Ruben;
- 20)elenco spese Raul;
- 21)stato famiglia Ruben dich. sost.;
- 22)stato famiglia Raul dich. sost.;
- 23)relazione Occ;
- 24)visura protesti Ruben;
- 25)visura protesti Raul;
- 26)citazione contro Veneto Banca;
- 27)sentenza;
- 28)merito creditizio;
- 29)visura catastale;
- 30)visura PRA Ruben;
- 31)perizia immobile;
- 32)aggiornamento perizia;
- 33)buste paga Ruben;
- 34)congedo maternità;
- 35)visura catastale;
- 36)visura PRA;
- 37)autocertificazione
- 38)impegno vendita f



- 39) proposta acquisto;
- 40) ipotesi di riparto Ruben;
- 41) ipotesi di riparto Raul.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del Contributo Unificato in misura pari ad euro 98,00.

Treviso, 30/06/22

Avv. Massimo Cruciat

